

Decisione della divisione di opposizione: Accoglimento dell'opposizione e rigetto della domanda di registrazione per tutti i prodotti in contestazione.

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: La violazione dell'articolo 8, comma 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009, sul marchio comunitario, nonché degli articoli 50, comma 1, e 20, comma 2, del regolamento (CE) n. 2868/95, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94, sul marchio comunitario (sostituito dal Regolamento n. 207/2009).

Ricorso proposto il 17 luglio 2009 — Fédération Internationale des Logis/UAMI (Rappresentazione di un quadrato di colore verde)

(Causa T-282/09)

(2009/C 220/84)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese

Parti

Ricorrente: Fédération Internationale des Logis (Parigi, Francia) (rappresentante: B. Brisset, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 22 aprile 2009, procedimento R 1511/2008-1, e autorizzare la registrazione del marchio domandato;
- condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo che rappresenta un quadrato di colore verde, per prodotti e servizi delle classi 3, 18, 24, 43 e 44 — domanda n. 6 468 789.

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda di registrazione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009, poiché la rappresentazione di un quadrato dai lati convessi di un particolare e specifico colore verde risulta distintiva con riguardo ai prodotti e servizi di cui è stata richiesta la registrazione, in quanto detti elementi conferirebbero un aspetto particolare al marchio relativo a tali prodotti e servizi.

Ricorso proposto il 17 luglio 2009 — CEVA/Commissione

(Causa T-285/09)

(2009/C 220/85)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Centre d'Étude et de Valorisation des Algues SA (CEVA) (Pleubian, Francia) (rappresentante: J.-M. Peyrical, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

- da un lato, accertare l'assenza di motivazione dei titoli esecutivi conseguenti alle quattro note di addebito della Commissione europea dell'11 maggio 2009, nn. 3230901933, 3230901935, 323090136 e 3230901937;
- dall'altro lato, accertare il rischio di arricchimento senza causa della Commissione in caso di rimborso, da parte del CEVA, della somma di EUR 173 435 maggiorata degli interessi di mora;
- conseguentemente, annullare i titoli esecutivi conseguenti alle quattro note di addebito dell'11 maggio 2009, nn. 3230901933, 3230901935, 323090136 e 3230901937;
- infine, accertare l'inadempimento della Commissione alle disposizioni contrattuali del contratto n. Q5RS-2000-31334, denominato SEAPURA;
- in particolare, l'inadempimento alle disposizioni degli artt. 22 5°, paragrafo 3 dell'allegato II, e 3.5 dell'allegato II del contratto n. Q5RS-2000-31334;
- conseguentemente, annullare i titoli esecutivi conseguenti alle quattro note di addebito dell'11 maggio 2009, nn. 3230901933, 3230901935, 323090136 e 3230901937.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, il ricorrente chiede l'annullamento dei titoli esecutivi con i quali la Commissione ha domandato l'integrale rimborso degli anticipi versati al ricorrente nell'ambito del contratto SEAPURA n. Q5RS-2000-31334, relativo a un progetto di ricerca e di sviluppo tecnologico.

Il ricorrente fa valere tre motivi a sostegno del proprio ricorso, relativi a:

- un'insufficienza di motivazione, in quanto la Commissione si sarebbe fondata su un'asserita violazione delle obbligazioni contrattuali da parte del ricorrente senza peraltro esporre i motivi di diritto e di fatto a sostegno di tale asserzione;

- una violazione del principio di non arricchimento senza causa, poiché il rimborso integrale della somma richiesta dalla Commissione determinerebbe l'arricchimento senza causa di quest'ultima, in quanto essa disporrebbe dei lavori e degli studi realizzati dal ricorrente senza tuttavia avere pagato per la loro realizzazione;
- un mancato rispetto da parte della Commissione del proprio potere di controllo durante l'esecuzione del contratto.

Ricorso proposto il 22 luglio 2009 — Intel/Commissione

(Causa T-286/09)

(2009/C 220/86)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Intel Corp. (Wilmington, USA) (rappresentata da: N. Green, I. Forrester QC, M. Hoskins, K. Bacon, S. Singla, Barristers, A. Parr e R. MacKenzie, Solicitors)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Domanda della ricorrente

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare in tutto o in parte la decisione della Commissione C(2009) 3726 Def. del 13.V.2009 nel caso COMP/C-3/37990 — Intel;
- in subordine: annullare o ridurre sostanzialmente l'ammonata dell'ammenda imposta;
- condannare la Commissione a pagare le spese sostenute dalla Intel.

Motivi e principali argomenti

Con la presente domanda la ricorrente chiede, a norma dell'art. 230 CE, l'annullamento della decisione della Commissione C(2009) 3726 Def. del 13.V.2009 relativo al caso COMP/C-3/37990. Intel, secondo la quale avrebbe commesso una unica violazione continuata degli artt. 82 CE e 54 dell'accordo SEE, dall'ottobre 2002 fino al dicembre 2007 ponendo in essere una strategia intesa a escludere la concorrenza dal mercato delle «x86 unità centrali di trattamento» (x86 central processing units, in prosieguo «CPU»). La ricorrente chiede inoltre l'annullamento o la riduzione dell'ammenda inflittale.

A sostegno della sua domanda la ricorrente deduce i seguenti motivi:

In primo luogo considera che la Commissione incorra in errore di diritto,

- a) nel ritenere che gli sconti sotto condizione che la Intel ha concesso ai suoi clienti erano di per sé abusivi, per il fatto

stesso che essi erano sotto condizione senza accertare se fossero effettivamente idonei a escludere la concorrenza;

- b) facendo riferimento a una forma di comportamento abusivo inteso a escludere le così definite «naked restrictions — nude restrizioni», senza procedere ad alcuna analisi dell'effetto di esclusione della concorrenza (cioè dell'idoneità o dell'effetto equivalente a una esclusione) nei loro confronti
- c) omettendo di esaminare se gli accordi di sconti della Intel con i suoi clienti erano posti in essere nel territorio della Comunità europea e/o se avessero effetti immediati, sostanziali, diretti e percepibili nella Comunità europea.

In secondo luogo la ricorrente deduce che la Commissione ha omesso di osservare gli standard necessari nella sua valutazione delle prove. La Commissione non ha così dimostrato che gli accordi di sconti della Intel erano condizionati all'acquisto presso la Intel da parte dei suoi clienti di tutto o quantomeno di tutto il loro fabbisogno di x86 CPU. Inoltre la Commissione, laddove fa uso del criterio di prova dell'«effettivo concorrente» (as efficient competitor «AEC») per accertare se gli sconti della Intel erano idonei a limitare la concorrenza, ricorre in numerosi errori di analisi e valutazione delle prove circa l'applicazione del detto criterio di prova. La Commissione inoltre non ha preso in esame altri criteri di prova ai fini degli sconti della Intel. In particolare la Commissione non ha:

- a) preso in esame la prova che dimostra che durante il periodo dell'asserita violazione, uno dei concorrenti della Intel ha sostanzialmente aumentato la sua quota di mercato, e la sua redditività, ma che il suo insuccesso in taluni segmenti del mercato e con taluni produttori di attrezzature artigianali (original equipment manufacturers «OEM») si è risolto nel suo insoddisfacente risultato;
- b) di dimostrare un nesso causale tra ciò che considera essere uno sconto sotto condizione e le decisioni dei clienti della Intel di non acquistare dal detto concorrente;
- c) di analizzare la prova dell'impatto degli sconti della Intel sui consumatori.

In terzo luogo, la ricorrente deduce che la Commissione ha omesso di dimostrare che la Intel ha intrapreso una strategia a lungo termine per escludere i concorrenti. Siffatta affermazione non è suffragata da prova ed è impossibile conciliarla con la frammentaria natura delle affermazioni della Commissione (sia con quelle relative ai prodotti coperti, come quelle relative al periodo di tempo) in relazione a ciascun cliente Intel.

La ricorrente deduce altresì che tutto o parte della decisione deve essere annullata sulla base della circostanza che la Commissione, nel corso della fase amministrativa, ha violato requisiti di procedura essenziali, quindi i diritti di difesa della Intel. In particolare la Commissione ha omesso:

- a) di garantire alla Intel una audizione orale in relazione alla constatazione di censure supplementari e alla comunicazione degli addebiti, anche se ivi vengono affrontati argomenti completamente nuovi e viene fatto riferimento a nuove prove, la cui determinazione avviene prevalentemente nella impugnata decisione;